



## REGIONE BASILICATA

D.P.G.R. N° 133

**Oggetto:** DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ DI INCENDI BOSCHIVI. ANNO 2017

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 21.11.2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la Legge regionale 22.02.2005, n. 13 “Norme per la protezione dei boschi dagli incendi” ed in particolare l’Art. 4 che demanda al Presidente della Giunta regionale la dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi che, di norma, va dal 1° luglio al 15 settembre di ciascun anno;

CONSIDERATO che nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi viene attivata la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) di cui alla Legge 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l’impiego delle forze in campo disponibili;

TENUTO CONTO dell’andamento climatico stagionale, caratterizzato da elevate temperature e deficit idrico, che evidenzia situazioni di particolare criticità su tutto il territorio regionale;

RITENUTO quindi, sulla base di tutto quanto sopra evidenziato, di stabilire l’inizio del periodo di grave pericolosità sull’intero territorio regionale a far data dal 20 giugno e fino al 15 Settembre, allo scopo di prevenire il manifestarsi ed il propagarsi degli incendi boschivi durante la stagione estiva in corso:

Tutto ciò premesso,

### DECRETA

In tutto il territorio regionale e per l’anno in corso il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi è stabilito, dal 20 giugno al 15 Settembre 2017.

Nel suddetto periodo nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto dagli Artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge regionale 22.02.2005, n. 13.

A carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'Art.12 della Legge regionale 22.02.2005, n. 13.

Per quanto non esplicitamente previsto nella succitata Legge regionale 22.02.2005, n. 13 si rimanda al disposto dell'art. 10 della Legge 21.11.2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.B. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Potenza,

15 GIU. 2017

  
PITTELLA